

Contratto per il servizio di ristorazione per degenti e dipendenti

**dell'ASST della Valcamonica e investimenti necessari da dividersi in
impianti tecnologici, lavori di edilizia e attrezzature**

CIG: n.7787129E20

L'anno **2019**, il giorno **02** del mese di **Aprile** in Breno (BS), in Via Nissolina n.2, a seguito di accertamenti da parte mia, Avv. Daniele Venia, Responsabile dell'Ufficio preposto dell'ASST stessa, nella veste di Ufficiale Rogante, giusta disposizione del Direttore Generale, a norma dell'art.48 della Legge 16.2.1913, n.89 e a norma all'art. 11, comma 13, del D.Lgs.18/4/2016, n.50, nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L.18/10/2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n.221 (cd. decreto sviluppo bis), hanno sottoscritto con firma digitale:

- **ASST della Valcamonica** con sede legale in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), C.F. e P.Iva n.03775830981 in persona del **Dr. Maurizio Galavotti**, nato a Rodigo (MN) il 23/7/1957, residente per la carica in Breno, Via Nissolina n.2, Codice Fiscale n. GLV MRZ 57L23 H481I , che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'ASST della Valcamonica, C.F. e Partita Iva **n.03775830981**, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge domiciliato per la carica presso la sede legale

e

- **Dussmann Service Srl**, con sede legale in Via S. Gregorio, 55 - 20124 Milano – C.F. e P.IVA n.00124140211, in persona del suo Direttore Responsabile della Filiale Nord Ovest (giusta Procura Institoria agli atti) e

legale rappresentante *pro tempore* **Luca Discardi**, nato a Como il 02/05/1966, C.F. n. **DSC LCU 66E02 C933E**, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società, parte fornitrice.

Premesso che: - con determina di aggiudicazione di gara prot. n. ARCA.2018.0013994 del 23.10.2018 il Direttore Generale di ARCA SpA ha aggiudicato la "Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura del servizio di ristorazione e servizi connessi (Gara ARCA_2017_015) Lotto 1 - ASST della Valcamonica" alla Dussmann Service srl di Milano; - con decreto n.163 del 14/2/2019 l'ASST della Valcamonica ha: 1 - preso atto dell'aggiudicazione della "Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs n.50/2016, per la fornitura del servizio di ristorazione e servizi connessi (Gara ARCA_2017_015) Lotto 1 - ASST della Valcamonica" alla Dussmann Service srl di Milano, da parte di Arca SpA con determina prot. n. ARCA 2018.0013994 del 23.10.2018 che allegata al provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 2 - affidato a Dussmann Service Srl il servizio di Ristorazione ospedaliera per la durata di 72 mesi nello specifico **a partire dall'1.3.2019 fino al 28.2.2025** alle condizioni economiche di cui al documento di offerta che, allegato al provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale, e alle specifiche tecniche presentate in sede di gara e custodite a cura dell'AGRM. 3 - indicato che il costo derivante dal presente provvedimento di **€ 9.806.060,51** trova copertura nel bilancio economico di previsione per gli esercizi dal 2019 al 2025. **Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Norme regolatrici

1) L'esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto; (II) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (III) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (IV) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) Il presente contratto definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione del contratto medesimo.

3) Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel

contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso l'ASST da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica), l'Allegato "C" (Modulo di reclamo), l'Allegato "E" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del contratto per il servizio di ristorazione e servizi connessi (I predetti allegati, ad esclusione del Capitolato Tecnico, saranno predisposti sulla base delle informazioni già riportate negli atti di gara e resi disponibili ai fini della stipula del contratto, in quanto strettamente funzionali all'esecuzione della fornitura in oggetto. L'offerta tecnica e l'offerta economica saranno quelle offerte in sede di gara).

Articolo 2 - Definizioni

1) Nell'ambito del presente Contratto si intende per:

a) ASST: l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica che ha delegato ARCA S.p.A. a svolgere per suo conto le attività di stazione appaltante per la scelta del Fornitore che erogherà il servizio di ristorazione e servizi connessi e che, pertanto, sono legittimate ad utilizzare il presente contratto nel periodo di sua validità ed efficacia;

b) contratto: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

c) data di accettazione: data riportata nel “Verbale di collaudo” dal quale risulti il positivo completamento dell’attività di collaudo della fornitura;

d) giorni lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;

e) Importo massimo contrattuale: l’importo massimo del presente contratto l’importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

f) Prodotto: i servizi della gara di cui alle premesse oggetto del presente contratto, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed economica;

g) Ente Contraente: ASST della Valcamonica che sottoscrive il presente contratto;

h) Sito: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa al presente contratto;

i) riqualificazione: gli interventi di lavori ed impiantistici che il Fornitore ha proposto in fase di gara e propedeutici all’erogazione del servizio di ri-storazione.

2) Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente.

Articolo 3 - Oggetto

1) Con la stipula del presente contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’ASST della Valcamonica a fornire i servizi,

tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dall'ASST nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

2) L'ASST si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del contratto sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo contrattuale ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo massimo contrattuale.

3) I servizi offerti dovranno necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione del contratto sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

4) L'ASST si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del Importo massimo contrattuale.

Articolo 4 - Durata del contratto

1) Il presente Contratto ha una durata 72 mesi nello specifico **a partire dall'1.3.2019 e fino al 28.2.2025** (quale data di attivazione: 1.3.2019).

Resta inteso che i termini di durata del contratto si intenderanno in ogni

caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata del contratto si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo.

3) È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Articolo 5 - Utilizzazione del contratto e modalità di conclusione

1) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, l'ASST dovrà valutare, all'atto dell'avvio del servizio, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del Contratto.

Pertanto:

a) l'ASST ha ritenuto che sussistano detti rischi da interferenza, quantificando i relativi costi di sicurezza e redigendo il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), allegato al Contratto quale parte integrante dello stesso.

Articolo 6 - Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ASST della Valcamonica in forza del contratto saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei servizi richiesti e delle modalità di esecuzione definiti nel Capitolato Tecnico e offerti in sede di gara. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della esecuzione del servizio, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni

contrattuali.

2) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

3) I prezzi indicati nella "Dichiarazione di offerta economica" e nel file di "Dettaglio prezzi" si intendono fissi per tutto il periodo di durata del contratto.

4) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi.

Articolo 7 - Verifiche del servizio

1) L'ASST ha nominato quale un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.Lgs.n.50/2016 **l'Ing. Francesco Mazzoli** (Dirigente Responsabile dall'Area Gestione Risorse Materiali) Il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASST, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato (**Dott.ssa Raffaella Ducoli** - Referente Ufficio Gestione Servizi Economici, all'interno dell'AGRM, e Direttori Operativi assistenti del DEC, le **Dott.sse Francesca Andreoli e Claudia Pastorelli**, rispettivamente Medico e Dietista della Direzione Medica di Presidio), assume specificamente compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e

pagamenti

1) Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011), il medesimo obbligo verrà assunto anche dall'ASST. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;

- i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il fornitore:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;

b) si impegna a comunicare all'ASST entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura dall'ASST, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima:

- **CIG: n.7787129E20** della procedura;
- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n.3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna ASST nel Contratto;

d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a

dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ASST ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Le fatture inviate dall'ASST della Valcamonica saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche

secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Contratto. In particolare, le suddette fatture, dovranno essere emesse, intestate ed inviate all'ASST con cadenza mensile ed allegando alle fatture copie dei documenti attestanti le ore effettive di servizio, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, di 10 (dieci) giorni dall'inizio del mese successivo al mese di riferimento delle consegne.

4) Ciascuna fattura, riporterà l'importo complessivo del servizio effettuato nel mese di riferimento e sarà attestata dalle copie dei documenti attestanti le ore effettive di servizio reso.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nel contratto.

6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto.

7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'ASST e normativamente previsto.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'ASST conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda S.p.A. qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l'ASST dia a Finlombarda S.p.A. medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:

- 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di

cui all'Allegato A1 sezione I^ della L.R. 30/2006.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n.231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire all'ASST il dettaglio delle suddette spese.

8) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'ASST, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, **IBAN: IT 48U031111110000000061478 - Banca di appoggio: UBI BANCA SpA – FILIALE DI SAN BERNARDINO - BERGAMO.** In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per il contratto come meglio specificato nel precedente comma

1. Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARCA S.p.A. in sede di trasmissione dei documenti per la stipula del presente contratto, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:

Auletta Pietro – C.F. LTT PTR 55E13 G942Y

Molteni Egidio – C.F. MLT GDE 60A22 B996Z

Belforti Andrea – C.F. BLF NDR 79P03 E801Q

Giudici Santina – C.F. GDC STN 69C53 C800B

Oscar Maria Ivano Pappalardo – C.F. PPP SRV 82T29 C351K

Spotti Renato – C.F. SPT RNT 62L26 L400A

Ivo Carè - C.F. CRA VIO 65T03 H501I

9) Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa nell'esecuzione del servizio trasmesse dall'ASST interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino al ripristino della corretta esecuzione del servizio di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dall'ASST.

11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, ASST, ai sensi del successivo Art. 18.

12) Ai sensi del comma 13 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'ASST copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le parti concordano che potranno essere ceduti solo i crediti già maturati per l'effettiva esecuzione della fornitura. Non verranno pertanto accettate richieste per cessioni di crediti futuri, in quanto trattasi

di crediti non individuati e/o individuabili dal R.U.P. Qualora infatti sorgessero motivi di contenzioso tra le parti del presente contratto, i crediti futuri ceduti al Factoring non potrebbero esse opposti, in quanto precedentemente ceduti. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST. Inoltre ai sensi dell'art.1267 c.c. il cedente (società aggiudicatrice del presente appalto) non risponde della solvenza del debitore (società di Factoring), salvo che ne abbia assunto la garanzia.

13) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18.1.2008, n. 40. In ogni caso l'ASST si riserva di richiedere al fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Articolo 9 - Obbligazioni del fornitore

1) Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla esecuzione del servizio e delle attività connesse con l'oggetto del contratto, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto.

2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel contratto e nei suoi allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel capitolato tecnico, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

3) Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- eseguire il servizio nella sua completezza, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne l'ASST della Valcamonica, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a all'ASST di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente contratto e negli ordinativi di fornitura;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'ASST nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle ASST dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle ASST, definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime ASST continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi autorizzati.

7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle ASST, per quanto di

propria competenza, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa
alea.

Articolo 10 - Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

1) Il fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (di seguito “Patto di Integrità”) pubblicato quale allegato del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente contratto.

2) Il fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13.11.2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

3) Il Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima l’ASST a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

4) Il fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ASST per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 11 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di

responsabilità sociale

1) Il fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2) Il fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3) Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4) Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5) Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di

cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

7) Il fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni contraenti, della conformità agli standard, il fornitore si obbliga a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei prodotti che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;

b) fornire, su richiesta dell'ASST ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dell'ASST, ovvero

da terzi da questi autorizzati;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'ASST, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, su richiesta dell'ASST ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 12 - Penali

1) Con riferimento al presente contratto, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'ASST ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali indicate nel presente articolo.

2) Spetta all'ASST della Valcamonica procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali.

3) Con riferimento al presente contratto, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'ASST ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

1. disservizi in fase transitoria: fino ad un massimo di € 1.000,00 per disservizio;

2. inosservanza e violazione dei menù per singolo degente: 1‰ del costo del singolo pasto moltiplicato per il numero di pasti erogati in quel giorno per lo specifico menù;

3. inosservanza e violazione delle caratteristiche morfologiche ed organolettiche descritte in capitolato per le derrate: 1‰ del valore del costo del pasto in cui la derrata viene utilizzata per ogni derrata non corrispondente;

4. mancato rispetto delle grammature: 1‰ del valore del costo del pasto in cui la derrata viene utilizzata per ogni pesata non corrispondente;

5. mancata reperibilità dei referenti: € 250,00 per ogni episodio di irreperibilità;

6. impiego di personale non addestrato, verrà applicata una penale pari a € 150,00 per ogni incaricato che sia risultato non adeguato per l'esperimento delle attività;

7. comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio, verrà applicata una penale pari a € 150,00 per contestazione;

8. mancato aggiornamento dell'elenco del personale: € 500,00 per ogni nominativo non trovato in elenco: in caso di personale trovato in servizio privo dei requisiti o delle autorizzazioni previste, il singolo Ente ha facoltà di risolvere il Contratto per grave inadempimento;

9. comportamento non corretto da parte dei dipendenti, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio: € 250,00 per ogni contestazione;

10. mancato rispetto degli orari di somministrazione del servizio: 1‰ del

costo del singolo pasto erogato fuori dagli orari;

11. mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate, la preparazione e la eventuale conservazione delle pietanze, le modalità di riutilizzo e quant'altro previsto dalle leggi in materia, con riferimento alla normativa HACCP: € 5.000,00 per ogni contestazione per singola derrata e/o pietanza nonché modalità di riutilizzo: la stazione appaltante è in ogni caso sempre tenuta a tutte le comunicazioni e rapporti obbligatori richiesti dalla legge. In caso di grave violazione di legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento;

12. mancato rispetto del piano di sanificazione, derattizzazione, pulizia e controllo qualità: € 500,00 per ogni contestazione;

13. grave e negligente comportamento tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio: vista la gravità delle conseguenze del comportamento (compromissione della regolare esecuzione del servizio) per ogni singolo comportamento si applica una penale di € 5.000,00 e la decurtazione dei pagamenti nella misura della mancata erogazione del servizio;

14. non conformità riscontrate nell'ambito dei controlli a campione sulle diete personalizzate documentate dai verbali congiunti: € 500,00 per ogni non conformità riscontrata;

15. per ogni violazione della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di € 1.000,00 per singolo episodio

in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della stazione appaltante.

Si precisa inoltre che:

a. l'applicazione delle penali come sopra indicate deve essere comminata previo esperimento del procedimento di contestazione;

b. a prescindere dalla applicazione delle penali, l'ASST non procederà a corrispondere l'offerta economica laddove venisse riscontrato che il servizio viene ingiustificatamente erogato in misura parziale o su livelli inferiori a quanto proposto in offerta;

c. il singolo Ente, oltre alla comminatoria delle penali sopra determinate, ha il dovere istituzionale di tutelare gli interessi pubblici superiori cui è istituzionalmente preposta attraverso l'inoltro di comunicazioni e rapporti obbligatori per legge alle autorità ed istituzioni competenti per materia;

d. l'invio di detti rapporti e/o comunicazioni obbligatorie alle predette autorità può costituire motivo di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

4) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'ASST ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva. Perdurando il ritardo nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, l'ASST potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'ASST stessa.

In ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quan-

to di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo articolo 16.

5) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente contratto; in tal caso l'ASST, applicherà al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

6) Constatato l'inadempimento, l'ASST comunicherà tramite PEC al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'ASST a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

7) L'ASST potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8) L'ASST potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio

contratto, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 13 - Cauzione Definitiva

1) Ai fini della stipula del presente il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'ASST, con Polizza fideiussoria **n.1404369**, rilasciata dalla società Elba Assicurazioni in data 21/2/2019, dell'importo di Euro **315.393,77**, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'ASST, e, pertanto, resta espressamente inteso che L'ASST della Valcamonica ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

2) La garanzia opera nei confronti dell'ASST a far data dalla sottoscrizione del contratto.

3) La garanzia opera per tutta la durata contratto, e, comunque, sino

alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASST, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell'ASST, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione dell'ASST, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall'ASST a seguito della consegna alla stessa da parte del fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall'ASST stessa, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative al contratto.

4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ASST.

6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente

Articolo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi del successivo articolo.

Articolo 14 - Risoluzione

1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, l'ASST ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'ASST ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'ASST per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente contratto,

l'ASST, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec.

3) In tutti i casi di risoluzione del contratto, salva l'ipotesi di cui al successivo comma l'ASST ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale del contratto al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione,

sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4) In caso di risoluzione del contratto per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel patto d'Integrità, l'ASST procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

5) Resta inteso che l'ASST, si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

6) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, l'ASST si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 15 - Recesso

1) L'ASST, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il

concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'ASST e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa ASST potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC.

3) In tutti i casi di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'ASST delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Articolo 16 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula del presente contratto, il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la risoluzione del contratto stesso.

4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale per l'ASST e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente articolo.

5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17 - Subappalto

1) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: manutenzioni attrezzature, manutenzioni impianti e servizio di lavaggio stoviglie, pulizia cucine e veicolazione pasti.

Il fornitore, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2) Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ASST o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Il fornitore si impegna a inviare a mezzo PEC o depositare, presso l'ASST, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di

controllo o collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ASST non autorizzerà il subappalto.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'ASST procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ASST, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7) Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'ASST inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ASST, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.

9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10) In caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai

precedenti commi, l'ASST avrà facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del precedente articolo.

11) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

12) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

13) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'ASST annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e casi di nuovo

contraente del contratto

1) È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto ai sensi del precedente articolo.

2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.106, comma 1 lett. a) - ultimo periodo - del D.Lgs. n.50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente contratto, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, l'ASST si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della

procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n.50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n.50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5) In tutti i casi di variazione soggettiva del contratto, di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al fornitore da parte dell'ASST. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento del Contratto in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

6) L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento del contratto sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente contratto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei

confronti del nuovo fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di fornitore come precedentemente descritto.

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva del contratto al fornitore da parte dell'ASST, la variazione produrrà i propri effetti giuridici. L'ASST nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento del contratto, una esecuzione del contratto medesimo da parte del fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma.

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'ASST e ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST e/o di ARCA S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASST contraente e/o ARCA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente tentata nei confronti dell'ASST e/o di ARCA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e/o dei singoli contratti di fornitura, ai sensi del precedente Art. n.16, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 20 - Referenti del fornitore

Ai fini della stipula del presente contratto, il fornitore ha nominato, un referente nei confronti del RUP e DEC dell'ASST, per quanto di propria competenza. Il referente avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore. Qualora il fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'ASST.

Articolo 21 - Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e ASST, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. **Le parti concordano che il Foro competente sarà quello di Brescia.**

2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 22 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale

sulla Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del fornitore, a seguito della stipula del contratto, saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (artt. 15-22 del RGPD). La nomina del fornitore quale Responsabile esterno del trattamento ex art.28 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" avverrà con successivo accordo tra le parti.

5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativo contratto, è l'ASST della Valcamonica, con sede in 25043 - Breno (BS), Via Nissolina 2, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra descritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@asst-

valcamonica.it.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1) Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASST per legge, ivi incluse le spese di registrazione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016.

2) Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

Articolo 24 - Condizioni risolutive espresse

1) In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo dei successivi punti, il contratto è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al

D.Lgs. n.231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le

Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni

rese dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità com-

petenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commer-

cializzazione e/o utilizzazione dei Prodotti oggetto del contratto.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si

intende risolto e l'ASST avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di

applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto al risarcimento

dell'eventuale maggior danno.

**Art. 25 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e integrità dell'ASST della Valcamonica**

L'ASST della Valcamonica informa la propria attività contrattuale secondo

i contenuti di cui al Decreto del Direttore Gen. n.83 del 31.1.2017, con il

quale è stato approvato il "Piano triennale della prevenzione della

corruzione e della trasparenza e dell'integrità" dell'ASST della Valca-

monica 2018-2020, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei

doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di

interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Ai contenuti di questi docu-

menti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno dell'ASST

della Valcamonica in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o

esecutori di lavori o pubblici servizi. Il tutto a salvaguardia della traspa-

renza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.

Articolo 26 - Clausola finale

1) Il presente atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4) Per l'accettazione specifica delle clausole del presente contratto ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si rinvia all'allegata

“Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del contratto per il

Servizio di ristorazione e servizi connessi ai sensi e per gli effetti di cui

agli articoli 1341 e 1342 c.c.”, parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Per Dussmann Service Srl

Il Procuratore - Luca Discardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per l'ASST della Valcamonica

Il Direttore Generale - Dr. Maurizio Galavotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Io, Ufficiale Rogante, dopo aver fatto leggere il presente atto alle parti

come sopra costituite, certifico che lo hanno dichiarato conforme alla loro

volontà. Ho quindi accertato la regolarità delle loro firme in forma digitale.

Firmato l'Ufficiale Rogante

Avv. Daniele Venia